

Legge regionale 18 agosto 2005 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 27/10/2024

Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia.

Art. 4 bis

(Servizio di baby sitter locale) (1)

- 1.** Al fine di assicurare sostegno alle famiglie, i Comuni singoli o nelle forme associative previste dalla vigente legislazione possono promuovere e organizzare nel territorio di competenza il servizio di baby sitter, anche affidando l'attuazione parziale o totale del servizio ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4.
- 2.** I soggetti di cui al comma 1 approvano e pubblicizzano l'elenco delle persone che, in possesso di una adeguata formazione, sono disponibili allo svolgimento del servizio di baby sitter presso il domicilio della famiglia.
- 3.** L'Amministrazione regionale, al fine di assicurare la qualificazione del servizio, definisce linee guida per i requisiti di iscrizione agli elenchi di cui al comma 2 e promuove una specifica attività di formazione, di concerto tra le strutture competenti in materia di formazione, lavoro e pari opportunità.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 7/2010